



REGOLAMENTO

RECANTE MISURE DI PREVENZIONE

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli studenti e il personale tutto.
2. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web dell'Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio e se ne darà informazione a chiunque entri nei locali dell'ITS anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.

Art. 3 – Chiarimenti iniziali

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- Per “sanificazione” si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;

- Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:
 - Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:
 - Essere muniti di green pass
 - indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
 - mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
 - disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
2. I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne notizia al Dirigente Scolastico per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è consentito solo se in possesso di Green pass e dopo verifica da parte del personale addetto attraverso la APP *Verifica C19* funzionale a tale controllo, ai sensi del c. 4 dell'art. 9-ter del D.L. 52/2021.
2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37,5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica.
3. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
4. L'ingresso a scuola di studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail, ad un indirizzo dedicato, della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
5. È istituito e tenuto presso le reception un **Registro degli accessi** agli edifici scolastici da parte dei soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza e verifica di green pass.
6. L'accesso degli esterni di cui al comma precedente è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui al comma precedente e alla sottoscrizione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell'autodichiarazione (All.1) :
 - di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore ai 37,5°C fino a tre giorni prima;
 - di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 - di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
7. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.
8. È comunque obbligatorio:
 - rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
 - utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, ecc.).
9. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente Scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Suddivisione dell' edificio scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. All'Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio, allocato nella sede del Triennio ITIS di via XXIV maggio 132, è assegnato un settore dedicato e, a ciascuna classe, è attribuita un'aula didattica, sulla base delle norme di distanziamento previste dalla normativa vigente.
2. L'accesso al settore dedicato, indicato da apposita segnaletica orizzontale e verticale, verrà utilizzato dagli studenti e dal personale per transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
4. Agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:
 - in uno dei laboratori didattici della scuola o in altri luoghi esterni alla scuola;
 - negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
5. Anche gli intervalli si svolgeranno all'interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Gli studenti durante gli intervalli restano in aula, indossando la mascherina; è consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti e regole comportamento

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche, l'ingresso negli edifici scolastici è consentito dalle ore 09.00
2. In caso di arrivo in anticipo, gli studenti devono attendere l'orario di entrata all'esterno dell'istituto, rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente, la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola sia negli spazi antistanti.
3. Gli studenti e il personale tutto dell'ITS, all'ingresso, mostreranno il green pass e documento di identità.
4. Gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso l'ingresso assegnato in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.
5. Gli studenti dovranno utilizzare esclusivamente l'ingresso assegnato.
6. Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina dove la cambieranno con quella data in dotazione dall'istituto.
7. In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come da riferimento normativo COVID (minimo 1 metro lineare tra le rime buccali degli studenti, inteso in senso statico; minimo 2 metri lineari tra docente e alunno nella zona interattiva della cattedra, identificata tra la cattedra medesima e il banco più prossimo ad essa) e comunque il rispetto delle prescrizioni del D.L. 6 agosto 2021, n.111 e del CTS n° 34 del 12 luglio 2021 riportate anche nelle linee guida INAIL in ambito scolastico del 1/09/2021.
8. I banchi sono posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è richiesto di non spostarli.
9. Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia, così come gli indumenti (ad es. i cappotti).
10. Durante le ore di lezione agli studenti non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito anche durante l'orario di lezione. All'uopo è previsto un registro quotidiano delle uscite e saranno ammessi all'uscita al massimo tre studenti (uno per volta), tranne casi di estrema necessità da valutare accuratamente.

11. I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l'incolumità di tutti, segnalando al Dirigente o ai docenti fiduciari i comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole.
12. Al termine delle lezioni gli studenti, seguendo i medesimi percorsi utilizzati nelle fasi di ingresso, si porteranno fuori dall'istituto indossando la mascherina e rispettando il distanziamento fisico. Per nessun motivo è consentito agli studenti di attardarsi negli spazi interni agli edifici.

Art. 8 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica della scuola ha una capienza tale da accogliere la classe ivi allocata, nel rispetto delle norme sul layout delle aule in tempo di COVID nel rispetto delle prescrizioni del D.L. 6 agosto 2021, n.111 art.1 -comma e-lettera b) "*è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano*" e del CTS n° 34 del 12 luglio 2021 riportate anche nelle linee guida INAIL in ambito scolastico del 1/09/2021 "*...omissis.. Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico*".
2. All'interno delle aule sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra e la lavagna, delimitate da una distanza minima di 2 metri dai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza delle due gambe anteriori. L'insegnante svolge di norma la lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.
3. Le aule didattiche devono essere frequentemente areate ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qualvolta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.

Art. 9 - Accesso ai servizi igienici

4. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata secondo normativa COVID, indossando la mascherina e igienizzando le mani prima di entrare in bagno.
5. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, lava le mani con acqua e sapone o le disinfetta con gel igienizzante
6. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo.
7. I collaboratori scolastici al piano/settore/servizi igienici avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi.

Art. 10 - Precauzioni igieniche personali

8. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare le necessarie precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e/o l'igienizzazione con gel specifico delle mani, soprattutto dopo il contatto con oggetti di uso comune.
9. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; essi sono allocati nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

10. Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, strumenti e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art.11 – Obblighi

1. Studenti, operatori scolastici e tutti coloro autorizzati ad accedere a scuola hanno l'obbligo di utilizzo della *mascherina chirurgica* e di essere in possesso di green pass valido.
2. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare le necessarie precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e/o l'igienizzazione con gel specifico delle mani.
3. Tutti i locali, aule didattiche, uffici e spazi comuni, devono essere frequentemente areati almeno ogni ora e per almeno 5 minuti; a ciò provvederanno: i collaboratori scolastici per gli spazi comuni e per i servizi igienici; ai docenti e/o collaboratori scolastici del settore per le aule didattiche; il personale amministrativo per gli uffici; il personale tecnico per i laboratori.

Art. 12 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle attrezzature, delle postazioni di lavoro, del materiale didattico, delle superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, ecc.) e delle aree comuni.
2. Al cambio del docente sanificheranno la postazione.
3. I servizi igienici dovranno essere sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari (soluzione a base di candeggina); gli infissi esterni dei servizi igienici dovranno essere il più possibile mantenuti aperti.
4. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici, quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi e attrezzature quali tastiere, schermi e mouse, è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con azione virucida.
5. I telefoni sono disinfettati, dallo stesso personale scolastico addetto al centralino o dagli impiegati negli uffici, alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni.
6. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione a cura dei collaboratori scolastici del settore.
7. Durante le operazioni di pulizia, assicurare la ventilazione degli ambienti.
8. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
9. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi come minimo mascherine chirurgiche e guanti monouso; il personale sarà dotato di altri DPI quali visiere paraschizzi, camici monouso e/o lavabili. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti in appositi contenitori.

Art. 13 - Il ruolo degli studenti e della comunità

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza.
2. Gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi

momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.

3. Nel caso in cui gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica.

Art. 14 - Gestione delle persone sintomatiche (studenti/operatori scolastici)

GLOSSARIO	MMG	Medico di Medicina Generale
	PLS	Pediatra di Libera Scelta
	DdP	Dipartimento di Prevenzione
	DPI	Dispositivi di Protezione Individuali

1. Nel caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:
 - L'operatore scolastico che viene a conoscenza di uno studente sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
 - Ospitare lo studente in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
 - Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
 - Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se la tollera.
 - Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto.
 - Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
 - Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
 - Lo studente deve contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
 - In caso di positività accertata, si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione le notizie necessarie al contact-tracing, come da disposizioni CM Salute n.36254 dell'11/08/2021. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
 - In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.
2. Nel caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio :
 - Deve restare a casa, informare il PLS/MMG e comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
 - Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
 - Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
 - Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
 - Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al comma 1.

3. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:
 - Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
 - Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
 - Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
 - Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
 - Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come sopra indicato.
 - In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può riprendere le attività poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
4. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio:
 - L'operatore deve restare a casa.
 - Informare il MMG.
 - Comunicare l'assenza alla Segreteria didattica dell'ITS per la riorganizzazione delle attività.
 - Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
 - Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
 - Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
 - Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come sopra indicato.
 - In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può riprendere le attività poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
5. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe:
 - Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi).
 - Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.
6. Qualora un alunno o un operatore scolastico risulti SARS-CoV-2 positivo, effettuare una sanificazione straordinaria della scuola. La sanificazione va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. La sanificazione può essere effettuata da personale scolastico all'uopo deputato. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente. Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.
7. In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione

dei contatti). Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà fornire al DdP i dati necessari richiesti.

8. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia prevedano, con apposita determina del Dirigente scolastico, l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.
9. Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l'esonero dalle attività didattiche in presenza di uno o più docenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Medico competente o dalle altre autorità sanitarie, i docenti interessati, ove non interdetto dallo stato di salute, attiveranno per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, per tutta la durata degli effetti del provvedimento di esonero, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

Art. 15 - Referenti COVID

Il Referente COVID, con nomina della fondazione, svolge le mansioni previste dalle disposizioni vigenti. È designato come referente covid presso la sede ITS Pontecorvo Giorgio Gelfusa.

Art.16 - Nuove disposizioni in materia di Quarantena e Isolamento

QUARANTENA

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)

1. I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2.
2. I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.
3. Per contatto a basso rischio, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
 - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
 - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
 - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
 - tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19,

dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

4. Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria attiva dall'ultima esposizione al caso come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento

1. I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
2. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2.
3. I contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.
4. Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria attiva come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata).

1. Laddove, tramite sequenziamento, vengano identificati casi da variante VOC Beta, variante quest'ultima di rarissimo riscontro, considerate le evidenze sulla minore efficacia del vaccino ChAdOx1 nei confronti della variante Beta3, restano vigenti per i contatti ad alto e basso rischio non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni le indicazioni relative alla gestione dei contatti di casi COVID-19 da varianti precedentemente denominate VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 "Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2". Si raccomanda in ogni caso di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC Beta sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari / personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari / personale di laboratorio

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con **soggetti fragili e/o a rischio di complicanze**.

ISOLAMENTO

Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento

1. Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo.
2. Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo).
3. In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno).

Casi positivi a lungo termine da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento.

1. I casi COVID-19 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l'isolamento al termine del 21° giorno. Si raccomanda particolare cautela nell'applicazione di tale criterio nei soggetti immunodepressi, in cui il periodo di contagiosità può risultare prolungato. Si raccomanda in ogni caso di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico molecolare o antigenico per stabilire la fine dell'isolamento di tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.

Casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata), compresi casi positivi a lungo termine.

1. Per i casi di SARS-CoV-2 da variante VOC Beta sospetta o confermata, sia sintomatici che asintomatici, restano vigenti le indicazioni relative alla gestione dei casi COVID-19 da varianti precedentemente chiamate VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 "Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2".

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC Beta sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

*al fine di stabilire il termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni d'urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità $\geq 80\%$ e specificità $\geq 97\%$, con un requisito di sensibilità più stringente ($\geq 90\%$) in contesti a bassa incidenza).

In casi selezionati, qualora non sia possibile ottenere tamponi su campione oro/nasofaringei, che restano la metodica di campionamento di prima scelta, il test molecolare su campione salivare può rappresentare un'opzione alternativa per il rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2, tenendo in considerazione le indicazioni riportate nella Circolare n. 21675 del 14/05/2021 "Uso dei test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2".

In riferimento all'indicazione della Circolare n. 22746 del 21/05/2021, relativamente alle misure previste in caso di trasmissione tra conviventi, si chiarisce che le persone risultate positive che abbiano terminato

il proprio isolamento come da indicazioni fornite in precedenza (Tabella 2) e che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso cluster familiare), possono essere riammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi (come da indicazioni fornite nel Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVIDI19”, versione del 24 luglio 2020). In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare un’adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine dell’isolamento di tutti i conviventi.

Art.18 - Allegati al Regolamento

Sono allegati al presente Regolamento i seguenti documenti:

- Allegato I – Istruzioni operative per i docenti
- Allegato II – Istruzioni operative per gli studenti
- Allegato III – Istruzioni operative attività laboratoriali



ALLEGATO I

Istruzioni operative per i docenti

1. Tutto il personale docente ha l'obbligo di rimanere al **proprio domicilio** in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all'autorità sanitaria.
2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le **condizioni di pericolo** (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente.
3. Ogni lavoratore ha l'obbligo di rispettare **tutte le disposizioni** delle Autorità (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene, indossare la mascherina ove previsto).
4. Ogni lavoratore ha l'obbligo di **informare** tempestivamente il Referente COVID della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
5. Leggere attentamente il presente **Regolamento** e la **cartellonistica** anti covid 19 presente nei locali scolastici.
6. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila.
7. La disposizione dei **banchi e delle cattedre** non deve essere modificata. Sul pavimento sono predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi e delle cattedre.
8. L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori e con l'uso della mascherina.
9. Si raccomanda l'utilizzo delle **comunicazioni telematiche** per tutte le situazioni non urgenti.
10. Usare la **mascherina chirurgica** fornita dall'istituto o altro DPI quando non è possibile mantenere il distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI.
11. Una volta **terminati**, richiedere i DPI alla segreteria didattica. I DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori.
12. Durante le lezioni e durante il consumo della merenda a scuola i docenti devono garantire il **distanziamento** previsto fra e con gli alunni e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande.
13. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità **ricambi di aria** (almeno 1 ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. Si vedano anche le disposizioni relative alle "pause relax" e agli intervalli nelle indicazioni operative per gli studenti.
14. Si raccomanda l'**igiene** delle mani e l'utilizzo delle **soluzioni igienizzanti** messe a disposizione all'interno degli edifici. Si raccomanda l'utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.
15. Sarà necessario favorire una accurata **igiene delle mani** attraverso lavaggi con il sapone e l'utilizzo di soluzioni igienizzanti.
16. Fa parte della cura educativa dei docenti **sensibilizzare** gli studenti ad una corretta igiene personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi. È obbligo leggere attentamente e richiamare l'attenzione degli studenti sul presente Regolamento e sulla cartellonistica anti Covid 19 presente nei locali scolastici.
17. Si raccomanda di controllare l'**afflusso ai servizi igienici** degli studenti: per ogni ora di lezione potranno uscire massimo tre studenti (uno alla volta), salvi casi eccezioni da valutare al momento; durante l'intervallo per la ricreazione non potrà uscire più di uno studente per volta.

Allegato II

Istruzioni operative per gli studenti

1. Gli studenti effettuano il controllo della **temperatura** corporea a casa ogni giorno prima di recarsi a lezione.
2. Gli studenti **non devono assolutamente recarsi nell'Istituto** qualora abbiano febbre oltre i 37.5° (anche nei tre giorni precedenti), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 10 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.
3. Tutti gli studenti devono essere dotati di **green pass** e **mascherina chirurgica monouso**, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all'interno dell'Istituto, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate. È opportuno l'uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l'utilizzo.
4. Le mascherine dovranno essere **smaltite** esclusivamente negli appositi **contenitori**.
5. L'accesso alla **segreteria** sarà garantito previo **appuntamento**. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza.
6. Il **materiale didattico** di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi.
7. Gli studenti dovranno evitare di condividere il proprio **materiale scolastico** con altri.
8. Il ricambio d'aria **in aula** sarà effettuato almeno ogni ora per almeno cinque minuti e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.
9. Al fine di evitare assembramenti, l'**accesso ai bagni** sarà comunque consentito anche durante l'orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste e secondo quanto sopra stabilito nell'apposito articolo del presente Regolamento.
10. Gli studenti devono **lavarsi bene le mani** ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con le salviette di carta usa e getta. Negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.
11. Per l'**accesso ai bagni** e agli altri spazi comuni è previsto l'uso della **mascherina chirurgica**.
12. Durante l'intervallo gli studenti rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la **merenda**, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.
13. I **banchi** devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle due gambe anteriori.
14. L'Istituto dispone di **termometri a infrarossi**. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione all'ingresso.
15. Si consiglia vivamente l'installazione dell'app **Immuni** sui dispositivi mobili personali di ogni componente dell'istituzione ITS.

Allegato III

Istruzioni operative attività laboratoriali

1. Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
2. Gli spazi destinati all'attività laboratoriali devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet o indossando la mascherina.
3. Predisporre un elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività laboratoriali e conservarlo per un periodo di almeno 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
4. Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.
5. favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti.
6. Per quanto riguarda la disinfezione degli ambienti, si fa a quanto previsto per le aule, garantendo la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni.
7. Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.